

Università del Monreale

San Gavino Monreale

Sede didattica via Fermi 11 / Sede Legale via Torino 5

Mail: uni3@uni3delmonreale.it / uni3delmonreale@pec.it

Verbale Assemblea Straordinaria del 30 giugno A.D. 2023

Il giorno venerdì 30 del mese di Giugno dell'anno 2023, alle ore 18:00, si riunisce l'Assemblea Straordinaria degli Iscritti all'Università della Terza Età del Monreale per discutere il seguente ordine del giorno:

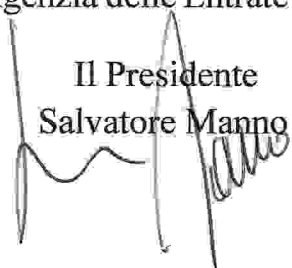
a) Approvazione modifiche allo Statuto dell'Associazione

Presiede il dr. Salvatore Manno

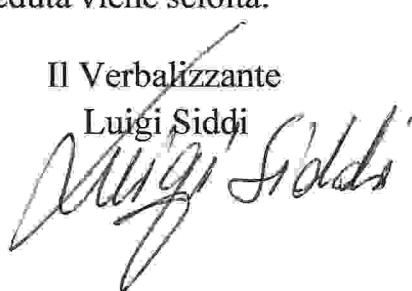
Verbalizza il Sig. Luigi Siddi

In apertura di seduta il presidente dell'Università del Monreale dr. Salvatore Manno, nato a San Gavino Monreale 24/08/1951, residente a San Gavino Monreale in via Torino n 5, CF MNNSVT5IM24H856F, espone all'assemblea le motivazioni che hanno portato alla necessità di aggiornare e modificare lo Statuto in uso per adeguarlo alla nuova normativa del terzo settore. Lo Statuto, così aggiornato, risponde pienamente alle indicazioni obbligatorie per le associazioni di volontariato facenti parte del terzo settore, nel nostro caso nella parte dedicata all'educazione per adulti. Il presidente Manno espone all'assemblea i vari punti dello statuto, mettendo in risalto quelli caratterizzanti la novità del terzo settore nonché quelli più specifici e tipici di tutte le università della terza età. Intervengono alcuni soci, chiedendo delucidazioni e chiarimenti. Si passa alla votazione, per voto palese. Presenti e votanti 108 iscritti, il documento viene approvato all'unanimità. Lo statuto modificato e approvato dall'Assemblea Generale degli iscritti, verrà registrato nell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Sanluri. Alle ore 19:05 la seduta viene sciolta.

Il Presidente
Salvatore Manno

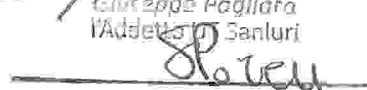


Il Verbalizzante
Luigi Siddi



Registrato a Sanluri il 4 LUG. 2023
al n. 279 Serie 3
Esatte € ESENTE D. 17/17
di cui € imposta registro
ed € imposta di bollo

~~Il Direttore~~
Il Direttore Provinciale
Giuseppe Pagliara
VAddetto a Sanluri



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Università della Terza Età del Monreale"
UNI 3 del Monreale
San Gavino Monreale

"Adeguamento dello Statuto ai sensi delle disposizioni del Codice del Terzo Settore"

TITOLO I - Disposizioni generali e finalità

ARTICOLO 1 – Denominazione e sede

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 del codice civile, un'associazione avente la denominazione "Università della Terza Età del Monreale" in sigla denominata UNI3 del Monreale con sede in San Gavino Monreale (SU) attualmente in Via Torino n° 5, il trasferimento della sede legale all'interno del Comune non comporta modifica statutaria, e può essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione con successiva comunicazione agli uffici competenti.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di promozione sociale" (APS) successivamente e solo in costanza di eventuale iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione, l'associazione assume automaticamente la seguente denominazione "Università della Terza Età del Monreale – Associazione di Promozione Sociale", in sigla denominata UNI3 del Monreale – APS. L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al predetto registro. A seguito dell'avvenuta iscrizione al RUNTS, l'Associazione dovrà utilizzare l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione "Università della Terza Età del Monreale – UNI3 del Monreale", ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, è autonoma, apolitica, apartitica e aconfessionale e si richiama alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite.

ARTICOLO 2 - Finalità

Finalità

L'Associazione "UNI3 del Monreale" persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Attività di interesse generale

L'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:



Università della Terza Età
"del Monreale"
Via Torino, 5
San Gavino Monreale
C.A.P. 09037
C.F. 91018140920

A) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo”, avente quale riferimento l’art. 5 comma 1 lettera “ i ” del CTS, che nel concreto si traducono nell’effettivo svolgimento delle seguenti specifiche attività riconducibili alla stessa lettera:

- organizza e realizza corsi e laboratori su argomenti specifici, con particolare riguardo alla cultura sarda in genere ed a quella del Campidano Sud Orientale;
- organizza e realizza incontri e dibattiti rivolti all’informazione e all’aggiornamento culturale su argomenti di attualità, su problemi di interesse generale o locale;
- organizza e realizza studi, ricerche ed altre iniziative culturali per lo sviluppo della formazione permanente e ricorrente, per il confronto tra culture generazionali diverse, al fine di realizzare una vera Accademia di Umanità;
- promuove una partecipazione attiva alla vita sociale e culturale della comunità;
- elabora progetti, anche con le Istituzioni Pubbliche e con altre realtà del Terzo Settore;
- promuove stili di vita sani ed equilibrati, in particolare per favorire un invecchiamento attivo;
- istituisce una sala di lettura;
- promuove e realizza manifestazioni di carattere artistico e/o musicale;
- promuove e realizza attività di intrattenimento nei locali dell’Associazione;”

B) “Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale o religioso”, di cui all’art. 5 comma 1 lettera “ k ” del CTS, che nel concreto si traducono nell’effettivo svolgimento delle seguenti specifiche attività riconducibili alla stessa lettera:

- organizza e realizza lezioni sul campo;
- organizza e realizza escursioni socio-culturali in Sardegna;
- organizza e realizza viaggi socio-culturali in Italia e all’estero;

I destinatari delle attività di interesse generale sono i propri Associati.

Attività diverse

L’Associazione potrà svolgere attività diverse, in coerenza al disposto dell’art. 6 del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo Settore”, così come corretto ed integrato dal D.Lgs. 105 del 3 agosto 2018, nel rispetto dei criteri e dei limiti definiti con il DMLPS 107/2021. Tali attività dovranno essere secondarie e strumentali a quelle previste come generali di cui all’art. 5 C.1 lettera “ i ” e lettera “ k ” del medesimo D.Lgs. 117/2017. L’organo sociale deputato alla determinazione delle attività diverse è l’Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 2 bis – Quadro normative di riferimento

L’attività dell’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e si svolge nei limiti dei principi generali dell’ordinamento giuridico: del codice civile, delle leggi statali, del Codice del Terzo Settore e in particolare della normativa in materia di Associazioni di Promozione Sociale nonché delle leggi regionali della Regione Autonoma della Sardegna.



Lo Statuto è interpretato primariamente secondo le regole di interpretazione del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n° 117 del 3 Luglio 2017) e , per quanto dallo stesso non previsto e compatibile, delle norme del Codice civile e relative disposizioni di attuazione.

ARTICOLO 3 – Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Titolo II - I Soci

ARTICOLO 4 – Ammissibilità dei Soci

Sono Soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che, condividendone gli obiettivi, lo Statuto ed il Regolamento interno chiedano di aderire all'Associazione e ne ottengano il consenso da parte del Consiglio Direttivo col rilascio della tessera nominativa; con ciò partecipano alle attività dell'Associazione, purché in regola con il versamento della quota associativa annuale”.

ARTICOLO 5 – Domanda di ammissione

Gli aspiranti soci che intendono far parte dell'Associazione UNI3 del Monreale devono redigere la domanda per iscritto. Il Consiglio Direttivo è l'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed è annotata nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre ricorso motivato all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prima assemblea utile deciderà in merito al ricorso. Al ricorrente deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

La quota associativa è intrasmissibile.

ARTICOLO 6 – Diritti e doveri dei Soci

I Soci debbono svolgere la propria attività in modo volontario, spontaneo e senza fini di lucro. Il loro comportamento verso gli altri soci ed all'esterno dell'Associazione deve essere improntato alla massima correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale. I Soci possono esprimere il proprio voto nelle condizioni prescritte e essere votati, qualora si candidino per essere eletti nelle cariche sociali. Sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, di volta in volta stabilita dal Consiglio Direttivo secondo quanto previsto dal presente Statuto. I Soci devono rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi Sociali. La quota Associativa è intrasmissibile e non



rivalutabile. Inoltre, i Soci, potranno richiedere direttamente o tramite professionisti di fiducia, il rilascio di una copia di documenti agli atti dell'Associazione o di Libri sociali, entro i limiti della normativa sulla privacy. Essi sono tenuti all'obbligo di riservatezza.

I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. L'esame è esercitato presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. L'esercizio dei diritti sociali spetta fin dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati a condizione che gli stessi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

ARTICOLO 7 – Esclusione dei Soci

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

- per dimissioni volontarie o recesso da comunicare per iscritto al Consiglio direttivo;
- per decadenza, cioè per la violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.
- non osservi le disposizioni dello Statuto e le deliberazioni degli organi sociali;
- danneggi in qualunque modo con il suo operato l'Associazione o gli altri Soci;

Il provvedimento motivato di esclusione, deliberato dall'assemblea dei Soci, promosso dal Consiglio Direttivo, dopo aver valutato le giustificazioni fornite dagli interessati. Contro di esso l'associato escluso può proporre ricorso all'Assemblea dei Soci, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione. Il ricorso deve essere presentato con qualsiasi modalità idonea ad attestarne il ricevimento; sul ricorso delibererà la prima Assemblea dei Soci utile ovvero altra convocata ad hoc, con priorità rispetto agli altri punti posti all'ordine del giorno. Al ricorrente deve essere garantito il diritto al contraddittorio. In ogni caso l'Assemblea dei Soci dovrà tenersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento del ricorso. Fino alla deliberazione dell'Assemblea dei soci il provvedimento di esclusione rimane valido ed efficace.

I Soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III - Gli Organi Sociali

ARTICOLO 8 – Elenco Organi Sociali

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente Ordinario;
- il Collegio dei revisori;
- l'Organo di controllo da nominarsi obbligatoriamente al superamento dei limiti di cui all'art. 30 del CTS;
- L'Organo di revisione legale dei conti da nominarsi obbligatoriamente al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS;

Le cariche sociali sono assunte e svolte senza avere diritto ad alcuna retribuzione.

ARTICOLO 9 – L'Assemblea dei Soci



L'organo sovrano dell'Associazione è rappresentato dall'Assemblea dei soci.
L'Assemblea è convocata almeno due volte all'anno dal Presidente Ordinario mediante avviso scritto, almeno 15 giorni prima dell'adunanza.
Nella convocazione vanno riportati, il giorno, il luogo e l'ora dell'Assemblea e l'elenco degli argomenti da discutere.
L'Assemblea è retta dal Presidente stesso o da un suo delegato facente parte del Direttivo.
L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando la richiede almeno un terzo dei soci.
L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

ARTICOLO 10 – Compiti dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- stabilire i limiti di rimborso delle spese;
- stabilire gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- pronunciarsi su ogni argomento sia sottoposto alla sua attenzione (es. regolamenti);
- approvare il bilancio consuntivo e preventivo annuale;
- fissare annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- approvare il programma e le iniziative dell'Associazione indicandone modalità e supporti organizzativi;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto.

Le deliberazioni sono espresse con voto palese o come l'Assemblea, in determinati casi, lo ritenga opportuno.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria sono riassunte in un verbale trascritto su apposito registro.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci e in seconda convocazione, purché sia posticipata di almeno due ore, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che sia possibile identificare tutti i partecipanti e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alle votazioni. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano congiuntamente il Presidente e il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.



Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci; le decisioni assunte fino alla sospensione saranno valide.

ARTICOLO 11 – L'Assemblea straordinaria

Per quanto non ricadente nell'ambito dell'Assemblea Ordinaria, per le relative delibere si dovrà indire un'ideale Assemblea Straordinaria. Per le delibere volte a modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento, la devoluzione, la trasformazione e scissione occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. I termini e le modalità di convocazione dell'Assemblea Straordinaria sono gli stessi previsti per l'Assemblea Ordinaria..

ARTICOLO 12 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a nove membri eletti dall'Assemblea. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate. Resta in carica per due anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Se nel corso del mandato, vengono a mancare uno o più membri del Consiglio, questi vengono sostituiti dai non eletti secondo l'ordine di graduatoria, salvo ratifica alla prima assemblea utile. In mancanza di ratifica, mancanza di non eletti o esaurimento della graduatoria dovrà essere convocata l'assemblea per le elezioni.

Il Consiglio Direttivo decade nella validità del suo mandato se il numero dei suoi membri si riduce a tre. In tal caso occorre procedere a nuove elezioni, per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto che per le materie riservate alla decisione dell'Assemblea. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza.

Il Consiglio Direttivo:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e preventivo e il rendiconto economico.
- designa e propone per la nomina all'Assemblea dei Soci il Presidente Onorario.
- elegge il Segretario e il Tesoriere.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono presenti le seguenti figure: il Presidente Ordinario, il Segretario e il Tesoriere.

ARTICOLO 13 – Il Presidente Ordinario

Il Presidente Ordinario viene eletto dall'Assemblea dei Soci.

Il Presidente Ordinario ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte alle autorità e alle Istituzioni, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.

Il Presidente convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo e li presiede tanto in seduta ordinaria che straordinaria.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.

In caso di assenza o d'impedimento può essere sostituito da un componente del Consiglio Direttivo da lui designato.



ARTICOLO 13 bis – Il Presidente Onorario

Il Presidente Onorario viene eletto dall'Assemblea dei Soci, tra i Soci, su designazione e proposta del Consiglio Direttivo ed ha un profilo di valenza rappresentativa. Ha il compito di rappresentare, nell'ufficialità, l'Associazione verso il mondo esterno ed interviene e presiede le funzioni solenni quali le inaugurazioni, le cerimonie con le Autorità Civili, Militari, Religiose etc.. Partecipa volontariamente alle riunioni del Consiglio Direttivo, per proposte o suggerimenti. In quanto socio dell'Associazione, partecipa alle Assemblee con diritto di voto.

ARTICOLO 14 – Il Segretario

Il Segretario compila e conserva i verbali delle sedute e degli atti sociali e le deliberazioni dei due organi collegiali (Assemblea dei soci e Consiglio Direttivo), in stretta collaborazione con il Presidente Ordinario. Detti verbali, saranno prima letti e approvati dal Consiglio Direttivo, prima della firma del Presidente Ordinario e del Segretario.

ARTICOLO 15 – Il Tesoriere

Il Tesoriere predispone e fornisce i dati e gli atti occorrenti per la redazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e attende alla gestione finanziaria, di cui è responsabile.

ARTICOLO 16 – Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti, eletti dall'Assemblea Ordinaria. Il Collegio elegge il suo Presidente e dura in carica 3 anni, vigila sulla correttezza degli atti amministrativi e contabili e relaziona alla Assemblea dei Soci. Di ogni singola verifica dovrà essere redatto uno specifico verbale sottoscritto dal/dai Revisore/i intervenuto/i.

ARTICOLO 17 – Organo di Controllo

L'Organo di controllo è nominato obbligatoriamente al superamento dei limiti di cui all'Art. 30 del CTS. E' formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'Art. 2397, c.2, del Codice Civile. Esercita le funzioni previste nell'Art. 30, commi 6 e 7 del CTS. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'Art. 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 18 – Organo di Revisione legale dei conti

Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 30, c.6 del CTS, nei casi previsti dall'Art. 31 del CTS è fatto obbligo di nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro; gli stessi devono possedere caratteristiche di indipendenza ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo, imparziale e non possono ricoprire cariche all'interno dell'Associazione.



Titolo IV - Risorse Economiche - Patrimonio - Bilanci

ARTICOLO 19 – I proventi

Eventuali proventi delle attività, nonché eventuali utili, avanzi di gestione, fondi e riserve non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, nemmeno in forme indirette. Il suddetto divieto vale anche nei confronti di fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali e anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'eventuale avanzo di bilancio potrà essere utilizzato per accantonamenti mirati a precise attività da realizzarsi, oppure dovrà confluire nelle entrate del bilancio successivo. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

ARTICOLO 20 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare e va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Bilancio di Previsione dovrà, di norma, essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione, entro la fine dell'anno.

Entro il mese di marzo deve essere convocata l'Assemblea dei Soci per approvare il Bilancio Consuntivo e la relazione del Presidente sull'attività svolta nell'anno precedente.

L'Associazione deve redigere e aggiornare un rendiconto economico e finanziario e registrare ogni tipo di operazione.

ARTICOLO 21 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili ad essa pervenuti in proprietà a termini del presente Statuto e destinato esclusivamente alle attività sociali. Sono esclusi quelli di proprietà dei Soci o di terzi, concessi all'Associazione in comodato d'uso.

L'intero patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

ARTICOLO 22 - Donazioni e Lasciti

Le donazioni sono accettate dall'Assemblea dei Soci che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

I lasciti testamentari, esclusivamente sotto forma di legati, sono accettati dall'Assemblea dei Soci che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le già indicate finalità statutarie dell'Associazione.

Il Presidente attua le suddette delibere e compie i relativi atti giuridici.

ARTICOLO 23 - Rimborsi

I rimborsi sostenuti e documentati relativi alle spese sostenute da membri dell'Associazione per le attività sociali svolte sono riconosciute dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione. I rimborsi spese, pur se riconosciuti dal Consiglio Direttivo, dovranno comunque rispettare i limiti stabiliti dall'art. 17 c.4 del CTS.



ARTICOLO 24 – Libri sociali

L'Associazione mantiene e aggiorna i seguenti Libri sociali:

- Libro Soci;
- Libro verbali Assemblee dei Soci;
- Libro verbali Consiglio Direttivo;
- Registro dei Volontari;
- Libro verbali Organo di Controllo;

ARTICOLO 25 - Rapporti con soggetti pubblici e privati

L'Associazione può cooperare con altri soggetti pubblici o privati per lo svolgimento delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

ARTICOLO 26 - La responsabilità civile verso terzi

L'Associazione, nei limiti dell'essere Associazione non riconosciuta e priva quindi di personalità giuridica, risponde, con il suo patrimonio, dei danni causati a terzi per inosservanza delle convenzioni e dei contratti regolarmente stipulati.

L'Associazione può contrarre apposita polizza assicurativa per la tutela da responsabilità civile derivanti dallo svolgimento della sua funzione.

ARTICOLO 27 - Dipendenti e Collaboratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità e nel rispetto dei limiti numerici. Il numero dei lavoratori non deve essere superiore al 50% del numero di Volontari (Soci e non Soci) e al 5% degli associati (Art. 36 del CTS).

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o collaboratori autonomi nel pieno rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e della legislazione vigente in materia, in quanto applicabili. Sia i dipendenti che i collaboratori dovranno essere assicurati anche in conformità al D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 – Codice del terzo Settore così come corretto ed integrato dal D.Lgs. 105 del 3 agosto 2018.

Titolo V - Disposizioni transitorie e finali

ARTICOLO 28 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell'Associazione

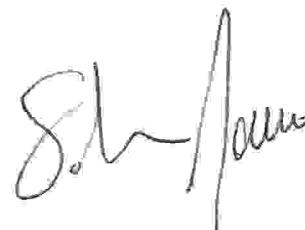
L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.



ARTICOLO 29 – Ambito normativo

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017), che ha provveduto al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di Enti del Terzo Settore, e disposizioni attuative dello stesso e, per quanto dallo stesso non previsto e compatibile, le norme del Codice civile e relative disposizioni di attuazione.



UFFICIO
AGIA
CAGLIARI
Corte di Sanluri

